

# Legge federale sull'imposta preventiva (LIP)

Disegno

## Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 agosto 2011<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 13 ottobre 1965<sup>2</sup> sull'imposta preventiva è modificata come segue:

*Introduzione di un titolo abbreviato*

*Concerne soltanto il testo tedesco.*

*Art. 4 cpv. 1 lett. a e abis (nuova) nonché cpv. 1bis (nuovo)*

<sup>1</sup> L'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili ha per oggetto gli interessi, le rendite, le parti di utile e tutti gli altri redditi:

- a. da obbligazioni, da cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie nonché da averi iscritti nel libro del debito pubblico emessi da una persona domiciliata in Svizzera o all'estero e girati, versati o accreditati da un agente pagatore in Svizzera a una persona fisica domiciliata in Svizzera quale avente diritto economico;
- abis. da obbligazioni, da cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie nonché da averi iscritti nel libro del debito pubblico emessi da una persona domiciliata in Svizzera e girati, versati o accreditati da un agente pagatore in Svizzera a una persona fisica domiciliata all'estero.

<sup>1bis</sup> L'emissione effettuata da una società estera di un gruppo per la quale garantisce la società madre svizzera è equiparata all'emissione in Svizzera di obbligazioni, cartelle ipotecarie, rendite fondiarie e averi iscritti nel libro del debito pubblico.

<sup>1</sup> FF 2011 5885  
<sup>2</sup> RS 642.21

*Art. 9 cpv. 1<sup>bis</sup> (nuovo)*

<sup>1bis</sup> Si considera agente pagatore ogni operatore economico che, periodicamente o saltuariamente, gira, versa, accredita o riscuote a favore di terzi redditi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera a o a<sup>bis</sup>.

*Art. 10 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'obbligazione fiscale spetta:

- a. per i redditi di cui agli articoli 4 capoverso 1 lettere b–d, 6 e 7, al debitore della prestazione imponibile;
- b. per i redditi di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere a e a<sup>bis</sup>, all'agente pagatore.

*Art. 11 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni l'imposta preventiva non è riscossa sui redditi fruttati da quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol<sup>3</sup> e sui redditi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera a<sup>bis</sup> qualora venga presentata una dichiarazione bancaria (*affidavit*).

*Art. 12 cpv. 1<sup>quater</sup> (nuovo)*

<sup>1quater</sup> Nel caso dei redditi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera a e a<sup>bis</sup>, il credito fiscale sorge al momento della girata, del versamento o dell'accredito. Nel caso dei redditi provenienti dall'alienazione o dal rimborso di obbligazioni preponderantemente a interesse unico (obbligazioni a interesse globale, obbligazioni a cedola zero) il credito fiscale sorge al momento dell'alienazione o del rimborso sulla differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo di vendita o l'ammontare del rimborso.

*Art. 13 cpv. 1 lett. a<sup>bis</sup> (nuova)*

<sup>1</sup> L'imposta preventiva è:

- a<sup>bis</sup>. il 35 per cento della prestazione imponibile per i redditi di debitori esteri di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera a; se è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni del reddito, l'agente pagatore deduce l'imposta riservata allo Stato estero effettivamente riscossa;

*Art. 16 cpv. 1 lett. b (nuova)*

<sup>1</sup> L'imposta preventiva scade:

- b. sui redditi di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere a e a<sup>bis</sup>:  
30 giorni dopo la fine di ogni trimestre commerciale, per i redditi maturati nel corso dello stesso (art. 12 cpv. 1<sup>quater</sup>);

*Art. 70c (nuovo)*

V. Disposizione  
transitoria della  
modifica del ...

L'articolo 4 capoverso 1<sup>bis</sup> si applica alle obbligazioni, alle cartelle ipotecarie e alle rendite fondiari emesse in serie nonché agli averi iscritti nel libro del debito pubblico emessi, prorogati o aumentati dopo l'entrata in vigore della modifica del ... .

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

